



28 FEB. 2006

Mod. 14

52

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. - 5 APR. 2006
UFFICIO CONTROLLO ATTIVITÀ MINISTERIALI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIOReg. N° 1 Fog. 251
IL CONSIGLIERE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi", ed in particolare l'articolo 17, comma 4, che detta la disciplina delle attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 che dispone che, qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare può consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte così da rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, che dispone che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente

competente, approvi il Progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizzi la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, che dispone che, qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al richiamato comma 4 dell'articolo 15 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 6, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale l'autorizzazione del Progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del medesimo Decreto, e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del Progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Brindisi" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Brindisi";

VISTO il "Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA" trasmesso da Enichem SpA con nota del 30 marzo 2001 con protocollo n. SIPA/16/01, acquisita dal Ministero dell'Ambiente al protocollo n. 4166/RIBO/B del 9 aprile 2001;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi istruttoria del 19 settembre 2001 che ha esaminato il "Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA" di cui al punto precedente, richiedendone un'integrazione;

VISTO il documento "Integrazione al Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA" trasmesso da Enichem SpA con nota del 2 luglio 2002 con protocollo n. DIRE-968/02, acquisita dal Ministero dell'Ambiente al protocollo n. 6730/RIBO/B del 10 luglio 2002;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2003 che ha approvato il "Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA", così come integrato dal citato documento "Integrazione al Piano di

caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA”;

VISTO il documento “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F”, trasmesso dal Consorzio BASI per conto di EniPower SpA con nota dell’11 marzo 2004 con protocollo n. 56/BASI-850/DIPRO, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 3763/QdV/DI dell’11 marzo 2004, che contiene i risultati di un’area ricompresa nel perimetro preso in esame nel “Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA”, così come integrato dal documento, “Integrazione al Piano di caratterizzazione dello Stabilimento Enichem SpA”;

VISTO il documento “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F - Addendum”, trasmesso dal Consorzio BASI per conto di EniPower SpA con nota del 25 marzo 2004 con protocollo n. 68/BASI-1059/DIPRO, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4906/QdV/DI del 30 marzo 2004;

VISTA la nota dell’ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Brindisi del 2 luglio 2004 con protocollo n. 3779, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12353/QdV/DI del 13 luglio 2004, con la quale sono stati trasmessi i rapporti di prova e la relazione di validazione dei risultati contenuti nei documenti “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F” e “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F - Addendum”;

VISTO il “Progetto preliminare di bonifica dei terreni dell’Area 02F” trasmesso dal Consorzio BASI per conto di EniPower SpA con nota del 6 luglio 2004 con protocollo n. 100/BASI-486/REAMB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12105/QdV/DI dell’8 luglio 2004;

VISTO il “Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell’Area 02F” trasmesso dal Consorzio BASI per conto di EniPower SpA con nota del 7 luglio 2004 con protocollo n. 101/BASI-488/REAMB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12106/QdV/DI dell’8 luglio 2004;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 22 settembre 2004 che, sulla base di quanto stabilito nella Conferenza di servizi istruttoria del 22 luglio 2004, ha approvato i risultati della caratterizzazione dell’Area 02F contenuti nei documenti “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F” e “Caratterizzazione della qualità dei terreni ed acque sotterranee dell’Area 02F - Addendum”, ha approvato il “Progetto preliminare di bonifica dei terreni dell’Area 02F” ed ha dichiarato approvabile il “Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell’Area 02F” con le seguenti prescrizioni:

- a) è necessario che il previsto cantiere per la vagliatura e la selezione delle diverse partite di suolo contaminato, in attesa del destino definitivo, sia dotato di tutti i presidi necessari ad impedire la diffusione dei contaminanti nell’ambiente;
- b) la durata dello stoccaggio preliminare deve essere minimizzata per quanto

- possibile e comunque non deve superare la specifica di progetto;
- c) è necessario che l'analisi della frazione sottovaglio, avvenga secondo le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, ed in particolare eseguendo le analisi sulla frazione granulometrica inferiore ai 2 mm., coerentemente con quanto prescritto ed effettuato nell'ambito del Piano di caratterizzazione;
 - d) è necessario effettuare una stima più puntuale dei volumi dei terreni da allocare nella piazzola di stoccaggio preliminare, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nell'ambito della variante al progetto definitivo di bonifica delle aree di proprietà Enipower SpA approvato con il Decreto interministeriale del 4 giugno 2003: a tal fine si suggerisce di fare riferimento all'intera maglia i cui campioni sono risultati contaminati;
 - e) qualora da tale stima la piazzola di stoccaggio risultasse insufficiente a contenere tutti i materiali contaminati scavati, si dovrà procedere ad integrare il progetto della piazzola medesima;

VISTO il documento "Addendum Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area 02F", trasmesso da Snam Progetti SpA per conto di Enipower SpA con protocollo n. 067/RISAMB datata 7 marzo 2004, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 5222/QdV/DI in data 14 marzo 2005, contenente una variante al progetto definitivo dichiarato approvabile dalla Conferenza dei servizi decisoria del 22 settembre 2004;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 20 giugno 2005 che ha rinviato la decisione in merito alla variante contenuta nel documento "Addendum Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area 02F";

VISTO il "Progetto definitivo di bonifica dell'acqua di falda del sito multisocietario di Brindisi", trasmesso dalle società coinsediate nello stabilimento petrolchimico, tra cui la Enipower SpA, con nota del 25 luglio 2005 con protocollo n. AMBI/TCSI 064/05, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 16089/QdV/DI in data 4 agosto 2005;

VISTA la nota trasmessa da Enipower SpA con protocollo n. L-INGE-IG-238 del 28 settembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 19227/QdV/DI in data 29 settembre 2005, nella quale la Enipower SpA ritira il citato documento "Addendum Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area 02F", confermando così la volontà di procedere nell'esecuzione del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area 02F", ritenuto approvabile con prescrizioni nella Conferenza dei servizi decisoria del 22 settembre 2004;

VISTA la nota con protocollo n. L-INGE-IG-244 del 12 ottobre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20315/QdV/DI in data 12 ottobre 2005, nella quale la Enipower SpA ha comunicato di aver perfezionato l'atto di compravendita relativo all'area interessata dalla bonifica di cui al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni

dell'Area 02F”;

VISTA la nota della Regione Puglia con protocollo n. 01/017865/GAB del 22 novembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 24931/QdV/DI in data 6 dicembre 2005 con la quale si esprime l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area 02F” trasmesso dal Consorzio BASI per conto di EniPower SpA con nota del 7 luglio 2004 con protocollo n. 101/BASI-488/REAMB, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12106/QdV/DI dell'8 luglio 2004, con le seguenti prescrizioni:
 - a) è necessario che il previsto cantiere per la vagliatura e la selezione delle diverse partite di suolo contaminato, in attesa del destino definitivo, sia dotato di tutti i presidi necessari ad impedire la diffusione dei contaminanti nell'ambiente;
 - b) la durata dello stoccaggio preliminare deve essere minimizzata per quanto possibile e comunque non deve superare la specifica di progetto;
 - c) è necessario che l'analisi della frazione sottovaglio avvenga secondo le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, ed in particolare eseguendo le analisi sulla frazione granulometrica inferiore ai 2 mm., coerentemente con quanto prescritto ed effettuato nell'ambito del Piano di caratterizzazione;
 - d) è necessario effettuare una stima più puntuale dei volumi dei terreni da allocare nella piazzola di stoccaggio preliminare, tenendo conto anche dell'esperienza maturata nell'ambito della variante al progetto definitivo di bonifica delle aree di proprietà Enipower SpA approvato con il Decreto interministeriale del 4 giugno 2003: a tal fine si suggerisce di fare riferimento all'intera maglia i cui campioni sono risultati contaminati;
 - e) qualora da tale stima la piazzola di stoccaggio risultasse insufficiente a contenere tutti i materiali contaminati scavati, si dovrà procedere ad integrare il progetto della piazzola medesima.
2. L'elaborato progettuale sarà conservato presso l'Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza dei servizi decisoria del 22 settembre 2004.

3. L'area oggetto del Progetto di cui al comma 1 è individuata catastalmente al foglio 59/B del Comune di Brindisi particelle n. 815, 1010, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1044, 1046, 1119, 1121, 1123, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141 così come indicato nella nota di Enipower SpA del 30 settembre 2005, con protocollo n. L-INGE-IG-241, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 19407/QdV/DI del 30 settembre 2005.
4. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1.
5. Il Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 sono attestati da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
7. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con valori di concentrazione di inquinanti superiori a quelli limite accettabili indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 per la destinazione d'uso del sito, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente Decreto, dovrà essere predisposta da Enipower SpA un'apposita variante al Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1 dell'articolo 1 da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 15, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Enipower SpA a favore della Regione Puglia, per una somma pari

al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente Decreto in € 2.060.000,00 (euro duemilionesessantamila/00).


**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO n. 98

Addi,2/3/06.....

IL DIRETTORE



